

Il Direttore Generale ricorda che, con deliberazione del 30 novembre 1932 - XI, l'On. Consiglio di Amministrazione autorizzò la concessione di un mutuo di L. 5.000.000 a favore dell'Istituto per le Case Popolari in Roma, stabilendo che il periodo di ammortamento dovesse essere inferiore a quello normale di 25 anni, data la natura delle costruzioni in Ancona e Senigallia, facenti parte degli immobili da ipotecare a favore dell'Istituto a garanzia del mutuo stesso.

L'Istituto per le case popolari in Roma insiste però perché la durata del mutuo, fissata in anni 20 nello schema di contratto già predisposto, venga prolungata ad anni 30, facendo presente al riguardo che una durata minore non sarebbe compatibile con le esigenze del proprio bilancio.

Il Direttore Generale comunica quanto sopra al l'On. Consiglio, perché, ove lo creda, voglia consentire il prolungamento del periodo di ammortamento del mutuo di che trattasi, da anni 20 ad anni 25 o 30, a condizione però che l'ente mutuatario si impegni a dare garanzie suppletive se gli immobili ipotecati diminuissero di valore nel corso del contratto, che, in caso contrario dovrà ritenersi ipso jure risoluto.

Il Comitato delibera di trasmettere la proposta